



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO ORTI URBANI PROVINCIA DI TREVISO

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20/2025 del 29 settembre 2025; in vigore dal 28 ottobre 2025.

INDICE

Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni	pag.	1
Art. 2 - Assegnazione degli Orti Urbani	“	1
Art. 3 - Obblighi del Concessionario	“	1
Art. 4 - Strutture fisse	“	5
Art. 5 - Comitato Orti Urbani	“	5

Art. 1

Oggetto, finalità e definizioni

1. Oggetto del presente Regolamento è la definizione delle modalità e delle prescrizioni per l'utilizzo e la conduzione di alcune aree, di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, concesse a titolo precario e temporaneo a persone fisiche per la realizzazione del progetto "Orti Urbani Provincia di Treviso".
2. Le finalità sono le seguenti:
 - favorire le relazioni sociali, promuovere l'invecchiamento attivo, il benessere e l'autonomia delle persone più fragili, nonché le relazioni pacifiche tra le persone;
 - promuovere ed educare alla conoscenza delle pratiche orticole;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità e al territorio;
 - favorire stili di vita sani;
 - valorizzare il concetto di bene comune.
3. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - 1) "Orto Urbano": una porzione di terreno individuata e delimitata, da adibire, in maniera esclusiva, alla coltivazione di ortaggi e fiori, per le sole esigenze del Concessionario e del proprio nucleo familiare, con divieto assoluto di porre in commercio, anche in forma parziale, le produzioni ottenute;
 - 2) "Concessionario": persona fisica, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, che si impegna alla coltivazione di un Orto Urbano, nonché a concorrere alla manutenzione ordinaria delle parti comuni (strutture per l'irrigazione, fabbricati, ecc.).

Art. 2

Assegnazione degli Orti Urbani

1. L'Amministrazione Provinciale di Treviso provvede alla assegnazione degli Orti Urbani disponibili ai Concessionari sulla base di una graduatoria formata secondo criteri di preferenza che tengono conto dell'età e dello stato lavorativo del richiedente (con precedenza ai più anziani, ai portatori di handicap e ai nuclei familiari con la presenza di uno o più componenti portatori di handicap), delle dimensioni del nucleo familiare e dell'ordine di presentazione delle domande. La titolarità e la regolare conduzione di un Orto Urbano alla data di scadenza del termine di validità delle concessioni, costituiranno ulteriore punteggio per la predisposizione della graduatoria. I richiedenti dovranno essere residenti nel territorio della Provincia di Treviso e non dovranno possedere o condurre, a qualsiasi titolo, terreni adibiti a coltivazione. Ad esaurimento della graduatoria, che conserva validità per un anno dal termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, gli Orti verranno assegnati ai richiedenti che abbiano fatto domanda oltre i termini previsti dal bando. Per ciascun nucleo familiare è possibile ottenere in assegnazione un solo orto urbano.
2. La Provincia di Treviso si riserva di destinare n. 15 orti a richiedenti di età non superiore a 35 anni. L'assegnazione seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Qualora, alla scadenza del bando, non ci dovessero essere richieste o queste ultime dovessero essere numericamente inferiori rispetto ai lotti riservati, gli spazi saranno resi disponibili.
3. Le modalità per le richieste di assegnazione degli Orti Urbani, nonché i criteri per la loro assegnazione saranno stabiliti da apposito bando.

4. La Provincia ha la facoltà di non procedere all'assegnazione dei lotti per la coltivazione dell'Orto nel caso venga meno l'interesse pubblico all'iniziativa.

Art. 3

Obblighi del Concessionario

1. Gli Orti Urbani assegnati devono essere condotti direttamente dal Concessionario, che non potrà avvalersi in alcun modo, nemmeno temporaneamente, di manodopera retribuita.
2. La possibilità di coltivare l'Orto Urbano da parte dei componenti il nucleo familiare del Concessionario si intende esclusivamente quale apporto e contributo alla capacità operativa del Concessionario, rimanendo vietata, in ogni caso, la possibilità di subentro al Concessionario da parte di componenti il proprio nucleo familiare.
3. In caso di temporanea e motivata impossibilità, da parte del Concessionario, alla conduzione dell'Orto Urbano assegnato, lo stesso potrà essere coltivato, previa comunicazione del Concessionario alla Provincia e al Comitato di cui all'art. 6 e per un periodo massimo di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla presa d'atto della comunicazione da parte della Provincia, esclusivamente da componenti del proprio nucleo familiare.
4. In caso di temporanea e motivata impossibilità, da parte del Concessionario e dei componenti del proprio nucleo familiare, alla conduzione dell'Orto Urbano assegnato, lo stesso potrà essere coltivato, previa comunicazione del Concessionario alla Provincia e al Comitato di cui all'art. 5 e per un periodo massimo di mesi 6 (sei) a decorrere dalla presa d'atto della comunicazione da parte della Provincia, da altro Concessionario, in regola con tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento, che si impegna a rendere disponibile quanto raccolto dall'Orto Urbano al legittimo Concessionario. In ogni caso ciascun Concessionario può - a pena di decadenza dell'Orto Urbano assegnatoli sulla base della graduatoria vigente - condurre a titolo di sostituzione temporanea al massimo n. 1 (uno) Orto Urbano di altro Concessionario.
5. In caso permangano le condizioni di temporanea e motivata impossibilità alla conduzione di cui al precedente capoverso, può essere concessa, previa comunicazione del Concessionario alla Provincia e al Comitato di cui all'art. 6, una sola proroga, per ulteriori n. 3 (tre) mesi a decorrere dalla presa d'atto della comunicazione da parte della Provincia.
6. In ogni caso la sostituzione temporanea nella conduzione dell'Orto Urbano, da parte dei componenti il nucleo familiare del Concessionario e da parte di altro Concessionario, non può essere accordata per un periodo superiore a n. 21 (ventuno) mesi; oltre tale termine, si provvederà alla revoca della concessione e alla riassegnazione dell'Orto Urbano secondo la graduatoria vigente.
7. L'Orto Urbano non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo, e il Concessionario non può subaffittare il lotto assegnato.
8. Nei casi di impossibilità a proseguire la coltivazione dell'Orto Urbano assegnato, di decesso o rinuncia da parte del Concessionario, il lotto resosi disponibile sarà assegnato, dall'Amministrazione Provinciale di Treviso, ad altro richiedente utilmente collocato in graduatoria.
9. Oltre a ciò, il Concessionario si obbliga:
 - a) a curare l'ordine, la buona sistemazione, la pulizia e il decoro del proprio Orto Urbano, per il quale non è ammesso, nemmeno temporaneamente, l'incolto e l'abbandono;

- b) a non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione e la fisionomia della particella assegnata, con divieto assoluto di accumulo di terreno e sopraelevazione;
 - c) a garantire un adeguato apporto, direttamente, attraverso il proprio lavoro, o indirettamente, contribuendo alle spese necessarie, alla gestione degli orti;
 - d) a non danneggiare, in alcun modo, gli altri Orti Urbani, nonché le strutture e le attrezzature presenti all'interno della proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Treviso;
 - e) a fare buon uso del sistema di irrigazione, evitando sprechi di acqua e segnalando tempestivamente alla Provincia rotture o malfunzionamenti;
 - f) a non svolgere attraverso l'Orto Urbano assegnato attività di lucro;
 - g) a non produrre rumori molesti;
 - h) a non scaricare materiali di alcun genere, anche se non inquinanti, e a non bruciare stoppie e rifiuti;
 - i) a provvedere alla raccolta e all'allontanamento di rifiuti dall'Orto Urbano e dalle aree comuni;
 - j) a non tenere stabilmente animali di allevamento e d'affezione, con espresso divieto di allestire allevamenti di ogni tipo;
 - k) a coltivare il proprio Orto Urbano con espresso divieto di utilizzo di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari di origine sintetica. A tal fine, è facoltà della Provincia procedere al prelievo e all'analisi di campioni. Nel caso di rinvenimento di sostanze e/o principi attivi non consentiti, si provvederà alla revoca dell'assegnazione, attribuendo, altresì, al Concessionario inadempiente i costi delle analisi.
10. In casi di inadempienza di uno o più dei precedenti obblighi, l'Amministrazione Provinciale di Treviso provvede ad inoltrare formale diffida al Concessionario, assegnando un termine, non inferiore a giorni 30 (trenta) dal ricevimento, per adempiere a quanto indicato.
 11. Decorso inutilmente tale termine, si provvederà alla revoca, a titolo definitivo, dell'assegnazione.
 12. E', inoltre, revocata di diritto la concessione in caso di ingiurie e/o aggressioni ai componenti del Comitato di gestione e al personale della Provincia.

Art. 4

Strutture fisse

1. E' espressamente vietata la costruzione e installazione di capannoni e altre strutture, fisse mobili, all'interno dei singoli Orti Urbani e nelle aree comuni.
2. Tunnel e altre protezioni di tipo stagionale dovranno essere rimosse durante la stagione primaverile.

Art. 5

Comitato Orti Urbani

1. Entro trenta giorni dal termine fissato per la stipula delle concessioni, l'Amministrazione Provinciale provvede a convocare l'assemblea dei Concessionari per l'elezione del Comitato Orti Urbani.

2. Solo in sede di prima convocazione, è previsto il quorum costitutivo del 50% degli aventi diritto. La seconda convocazione potrà essere tenuta nello stesso giorno almeno un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione.
3. Il Comitato Orti Urbani, composto di cinque membri, sarà eletto attraverso l'elezione a scrutinio segreto su liste costituite da almeno cinque nominativi, nelle quali è già designato il Presidente e che dovranno essere presentate alla Provincia almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea.
4. Ciascun elettore potrà esprimere fino a due preferenze.
5. Non è ammesso il voto per più liste.
6. Verranno eletti il Presidente della lista che avrà ottenuto più voti e i quattro consiglieri più votati. Il consigliere più votato assumerà la carica di vice-presidente.
7. Il Comitato Orti Urbani resterà in carica fino all'elezione dei nuovi organi.
8. Nel caso dovesse rendersi vacante per qualsiasi motivo la carica del Presidente e di uno o più consiglieri, gli stessi verranno così surrogati: il consigliere più votato per la carica di Presidente e il primo dei non eletti per la carica di consigliere.
9. Il Presidente provvede a convocare il Comitato, con un preavviso di almeno tre giorni liberi e feriali, e designa il Segretario. Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea, che dovranno, entro i successivi 10 giorni, essere trasmessi all'Amministrazione Provinciale.
10. Il Comitato decide a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
11. Il Comitato segnala tempestivamente e in forma scritta alla Provincia di Treviso la presenza di orti incolti o in stato di abbandono.
12. Il Presidente del Comitato, entro il mese di novembre di ogni anno, provvede a relazionare alla Provincia, sull'andamento delle attività del progetto "Orti Urbani Provincia di Treviso".
13. In caso di mancato o irregolare funzionamento del Comitato Orti Urbani, accertato dalla Provincia, la stessa provvederà al suo scioglimento e alla nomina di un Commissario, in attesa di nuove elezioni.
14. Per ciò che riguarda le modalità di funzionamento del Comitato stesso, non richiamate nel presente articolo, si fa rinvio, ove applicabili, alle disposizioni del Libro I, Titolo II, Capo III del Codice Civile.
15. Il Presidente del Comitato cura i rapporti tra i Concessionari degli orti e la Provincia, controlla il regolare svolgimento della conduzione degli Orti, può proporre, indicandone le cause, le revoche delle concessioni, può sottoporre all'esame della Provincia eventuali proposte di modifica del Regolamento.
16. Il Presidente del Comitato sarà sempre informato su eventuali comunicazioni di diffida che la Provincia di Treviso dovesse inviare al Concessionario inadempiente rispetto ai propri obblighi (vedi art. 3 "Obblighi del Concessionario").